

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO



Linee guida sulla gestione dei rifiuti presso
gli Enti, Distaccamenti e Reparti dipendenti.

Anno 2007

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il seguente documento denominato “Linee guida sulla gestione dei rifiuti presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti dipendenti”.

Roma, 13 febbraio 2007

IL COMANDANTE LOGISTICO DELL’ESERCITO

Gen. C.A. Giorgio RUGGIERI

(originale firmato dal Comandante e disponibile agli atti di questo Comando)

INDICE

1. PREMESSA	pag. 4
2. SETTORE DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	pag. 4
3. TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag. 5
4. RIFIUTI RICICLABILI	pag. 6
5. CATEGORIE DI RIFIUTI PARTICOLARI	pag. 7
6. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SANITARI	pag. 8
7. ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONE NUOVE ATTIVITÀ	pag. 8

ALLEGATI

All. “A” Definizioni	pag. 10
All. “B” Documenti e modalità operative per la gestione dei rifiuti speciali	pag. 13
All. “C” Codificazione	pag. 22
All. “D” Principali sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006	pag. 26
All. “E” La gestione dei veicoli fuori uso	pag. 29
All. “F” La gestione dei rifiuti radioattivi	pag. 32
All. “G” La gestione degli olii usati	pag. 35
All. “H” Normativa di riferimento	pag. 38

1. PREMESSA

- a. Le presenti linee guida descrivono le modalità per la gestione dei rifiuti, prodotti e/o stoccati presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti dipendenti, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi.

Le indicazioni in esse contenute forniscono una base di lavoro essenziale per i singoli Comandanti/Direttori, che devono affrontare l'esame della complessa e delicata materia in argomento, fermo restando l'obbligo per questi ultimi della conoscenza delle leggi e delle normative emanate nel corso degli anni dagli Organi competenti.

Il Responsabile dell'Ente interpreterà e integrerà le indicazioni del presente documento alla luce delle modifiche che dovessero occorrere per effetto dell'adeguamento della normativa a nuove Direttive Europee.

Le norme in materia ambientale si applicano a tutti i materiali ed attività che possono avere impatto sull'ambiente e rischi per la salute, in particolar modo i materiali contenenti sostanze e preparati pericolosi di cui ai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 (*sostanze*) e 14 marzo 2003, n. 65 (*preparati*). Queste indicazioni si applicano anche ai materiali accantonati in attesa dell'espletamento dell'iter amministrativo previsto per i materiali fuori uso dell'Amministrazione della Difesa.

- b. La corretta gestione dei rifiuti è finalizzata ad evitare danni o pericoli per la salute e l'incolumità delle persone, perseguire il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, favorire l'azione di recupero e la riduzione dei quantitativi da conferire alle discariche, garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie, evitare rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, eliminare inconvenienti che possano generare rumori e cattivi odori, salvaguardare la fauna e la flora, promuovere azioni in difesa dell'ambiente e del paesaggio.

La corretta gestione si attua:

- *a livello di produzione*, mediante la minimizzazione delle quantità prodotte per ogni tipologia;
- *a livello di raccolta interna*, con la differenziazione e separazione dei contenitori rispettando le tipologie ed individuando le zone di raccolta ed i percorsi idonei;
- *a livello di stoccaggio*, con lo smistamento delle differenti tipologie di nella zona deposito rifiuti e con un'accorta gestione della stessa;
- *a livello di trattamento e smaltimento* mediante l'individuazione del metodo più efficace, nel rispetto delle norme, avviando quanto più possibile il recupero o il riciclaggio.

I rifiuti possono derivare dalle attività lavorative come materiale di scarto non più utilizzabile o come residui di processi industriali e/o di lavorazioni e operazioni di lavaggio. Essi possono essere materiali costituiti da oggetti di consumo non più utilizzabili di cui ci si vuol disfare, da materiali dichiarati fuori uso o da residui e scarti della ristorazione.

2. SETTORE DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

In aderenza al Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" – d'ora in avanti chiamato TU (Testo Unico) – le indicazioni del presente documento si

riferiscono alla gestione dei rifiuti, dei rifiuti speciali, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Sono esclusi dal documento quelli elencati di seguito, per i quali vale la legislazione speciale esistente:


- effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- carogne e i rifiuti agricoli;
- acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- materiali esplosivi in disuso.

3. TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Gli Enti dell'Amministrazione della Difesa sono interessati nel ciclo dei rifiuti (comprendente produzione, raccolta, trasporto, recupero o smaltimento) prevalentemente in fase di produzione.

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**;
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.



I rifiuti pericolosi sono quelli indicati con l'asterisco (*) nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) emanato in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

In particolare:

- alcuni rifiuti sono classificati "pericolosi" esclusivamente in base all'origine (es. rifiuti contenente argento prodotti dal trattamento in loco dei rifiuti fotografici, Codice C.E.R. 090106*);
- altri rifiuti sono classificati come pericolosi o non pericolosi, in base alla concentrazione di sostanze pericolose in essi contenuti. Per queste tipologie di rifiuti è prevista una voce

speculare indicata da un codice di sei cifre per il rifiuto non pericoloso ed un codice di sei cifre con asterisco per il rifiuto pericoloso, in funzione della concentrazione di sostanza pericolosa (valori limite previsti dall'articolo 2 della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni). Ai fini della classificazione occorre, pertanto, effettuare un'analisi chimica per verificare se le sostanze pericolose superano una determinata soglia (es. pitture e vernici da scarto, contenenti solventi organici e altre sostanze pericolose, Codice C.E.R. 080111*). In questo caso, se i costi da sostenere per le analisi chimiche risultano superiori a quelli aggiuntivi per la gestione dei rifiuti pericolosi, si può attuare la soluzione di considerarli pericolosi a priori.

Sono **rifiuti urbani**:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a., assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del TU;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b., c. ed e..

Sono **rifiuti speciali**:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del TU;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma f, lettera i) del TU;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti;
- l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. RIFIUTI RICICLABILI

Sono costituiti da "materiali riciclabili" per i quali è possibile effettuare, previa disponibilità dei relativi contenitori forniti dalle aziende municipalizzate, la cosiddetta "raccolta differenziata".

- a. Carta e assimilabili.

Sotto tale dizione si considerano i seguenti rifiuti: carta, cartone, cartoncino, imballaggi, refili, refili misti di tipografia, carta da fotocopie, buste, stampa, quotidiani, illustrati, libri, opuscoli colorati, cataloghi, cartone ondulato, fustellati di cartone, cartone bianco multistrato, miscela di carte e cartoni di diverse qualità, esclusa carta chimica.

Il materiale cartaceo va immesso nei contenitori appositamente predisposti dalle Aziende Municipalizzate addette alla raccolta secondo le regole o i regolamenti comunali, deve essere privo di ogni impurità (in particolare non deve essere fonte di alcun rischio chimico e/o biologico né per gli operatori né per l'ambiente) e, possibilmente, costituito da carta "pulita".

b. Plastica e assimilabili.

Per plastica riciclabile si intende il materiale costituente bottiglie, flaconi che abbiamo contenuto liquidi, con esclusione dei contenitori per liquidi pericolosi quali, ad esempio, fitofarmaci e liquidi sanitari.

Le bottiglie ed i flaconi, opportunamente schiacciati e tappati, vanno introdotti negli appositi cassonetti predisposti dalle Aziende Municipalizzate addette alla raccolta secondo le regole o i regolamenti comunali.

I recipienti, invece, che contengono liquidi pericolosi devono essere accuratamente lavati, in modo da non costituire rischio alcuno per gli operatori e per l'ambiente, dopodiché possono essere introdotti nei cassonetti per la raccolta della plastica riciclabile.

Se la pulizia accurata dei contenitori in plastica non fosse possibile e rimanessero residui di sostanze pericolose al loro interno, il rifiuto nel suo complesso (contenitore-contenuto) va classificato e smaltito come rifiuto pericoloso, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità della sostanza inquinante.

c. Vetro e assimilabili.

Sotto tale dizione si considerano i seguenti rifiuti: contenitori, bottiglie, vetro di scarto, frammenti di vetro, rottami di vetro – sia bianco che colorato – con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica, lampade al neon e simili ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive. Sono esclusi i contenitori di sostanze o preparati etichettati come pericolosi, che non siano stati adeguatamente ed accuratamente decontaminati.

I recipienti contenenti liquidi pericolosi devono essere accuratamente lavati con solventi compatibili, in modo da non costituire rischio alcuno per gli operatori e per l'ambiente, dopodiché si possono introdurre nei contenitori per la raccolta del vetro.

Se la pulizia accurata dei contenitori in vetro non fosse possibile e rimanessero residui di sostanze pericolose al loro interno, il rifiuto nel suo complesso (contenitore-contenuto) va classificato e smaltito come rifiuto pericoloso, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità della sostanza inquinante.

Il personale addetto dei Comandi/Enti, periodicamente, provvederà ad immettere i rifiuti di vetro nei contenitori per la raccolta differenziata appositamente predisposti dalle Aziende Municipalizzate addette alla raccolta secondo le regole o i regolamenti comunali.

5. CATEGORIE DI RIFIUTI PARTICOLARI

Di seguito alcune categorie di rifiuti particolari con le modalità per il loro smaltimento.

a. Apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose.

Tali rifiuti devono essere accantonati in punti di raccolta predisposti all'interno dei singoli Comandi/Enti, per la successiva cessione.

b. Arredi.

Si attuano le stesse modalità di raccolta previste per i materiali di cui al precedente paragrafo.

c. Materiali in ferro, materiali in alluminio o altri metalli (quali ad esempio fusti, involucri di prodotti chimici, scarti metallici da officina), legname, rifiuti ingombranti.

Il materiale va consegnato a "Recuperatori" di metalli o similari appositamente convenzionati, anche a titolo gratuito, quando esperite infruttuosamente le procedure amministrative per l'alienazione del materiale fuori uso.

d. Cartucce toner per stampanti laser, cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, nastri per stampanti ad aghi, unità tamburo per fotocopiatrici, cartucce toner per fax.

Tale materiale dovrà essere smaltito da Ditte convenzionate che svolgono tale servizio, previa consegna presso appositi punti di raccolta istituiti nei singoli Comandi/Enti.

e. Oli esausti.

Lo smaltimento deve avvenire tramite il Consorzio Obbligatorio Oli Usati a titolo gratuito, se esenti da sostanze pericolose.

f. Batterie esauste.

Anche per le batterie esauste, lo smaltimento dovrà essere effettuato tramite analogo Consorzio a titolo gratuito.

6. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SANITARI

Le tipologie dei rifiuti speciali pericolosi e sanitari più comuni prodotti nell'ambito degli Enti/Comandi possono essere le seguenti:

- rifiuti da processi chimici di varia natura;
- rifiuti da lavorazioni;
- rifiuti sanitari infettivi e non;
- oli minerali esauriti e sintetici non contenenti Policlorobifenili (PCB) o Policlorotrifenili (PCT);
- accumulatori al piombo e al nichel/cadmio;
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi.

7. ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONE NUOVE ATTIVITÀ

a. Tra gli oneri per il produttore, ampiamente specificati nell'Allegato "B", rientrano i seguenti adempimenti amministrativi:

- consegna alle ditte assegnatarie dello smaltimento;
- compilazione del formulario di identificazione per il trasporto;
- **dichiarazione annuale con il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.);**
- corretta etichettatura.

- b. Per lo smaltimento dei rifiuti, il Comando/Ente interessato deve farne richiesta, tramite lettera, all'Ente esecutore contrattuale.

Nella richiesta, per ogni rifiuto pericoloso da inviare allo smaltimento, occorre specificare:

- denominazione/descrizione;
 - codice europeo;
 - stato fisico;
 - caratteristiche di pericolo;
 - quantità (in litri o Kg).
- c. I Comandi/Enti che dovessero porre in atto attività comportanti la produzione di nuove tipologie di rifiuti, dovranno darne sempre preventiva comunicazione al Comando superiore, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto è previsto per la corretta gestione degli stessi.

ALLEGATO “A”

DEFINIZIONI

- **Ambiente:** contesto nel quale una organizzazione opera; comprende l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni;
- **Bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;
- **Deposito incontrollato:** il raggruppamento dei rifiuti che, ancorché effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, non rispetta le condizioni di cui all’art. 183 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, e comporta violazione dell’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (divieto di abbandono);
- **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, che rispetta le condizioni di cui all’art. 183 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006;
- **Destinatario:** soggetto autorizzato all’attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti;
- **Detentore:** soggetto produttore dei rifiuti; persona fisica o giuridica che li detiene;
- **Discarica abusiva:** attività di smaltimento rifiuti effettuata senza la prevista autorizzazione, punita ai sensi dell’art. 256 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
- **Etichettatura:** l’insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull’imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione;
- **Gestione :** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- **Imballaggio e confezione:** il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale nel quale la sostanza , il preparato o il rifiuto vengono contenuti o raccolti, ed il relativo sistema di chiusura;
- **Impatto ambientale:** qualunque modificazione dell’ambiente, sia in senso positivo che negativo, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione;
- **Inquinamento:** l’introduzione diretta o indiretta a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, o tali da ledere beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente;
- **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati fra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione alle quali vengono originati i rifiuti;
- **Messa in riserva:** raggruppamento di particolari tipologie di rifiuti effettuato al fine di procedere alle operazioni di recupero e riciclaggio;
- **Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- **Preparati:** le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze;
- **Prevenzione dell’inquinamento:** uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo;
- **Produttore:** il soggetto responsabile della struttura dove si svolge l’attività che produce rifiuti;

- **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- **Raccolta finalizzata:** raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad attività di recupero;
- **Recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione,
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nell'elenco in allegato A alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **Rifiuto radioattivo:** qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione;
- **Smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta;
- **Sostanze:** gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali, eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato;
- **Sostanze e preparati pericolosi:** sostanze e preparati classificati come pericolosi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (sostanze) e del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (preparati), nonché sostanze e preparati che corrispondono ai criteri di classificazione di cui ai predetti decreti (in quanto esplosivi, comburenti, infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo o pericolosi per l'ambiente).

ALLEGATO “B”

DOCUMENTI E MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Le ditte assegnatarie dello smaltimento (iscritte nell’Albo dei gestori di rifiuti), ogni qual volta devono trasportare i rifiuti devono aver al seguito i formulari compilati a cura dell’Ente/Reparto. I formulari che servono ad identificare il tipo di rifiuto, devono essere predisposte da tipografie autorizzate, secondo il modello uniforme al D. Lgs., e devono essere numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio. La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore il quale provvede a inviarne la quarta copia al detentore.

Il produttore deve ricevere la copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore oppure allo scadere di detto termine, in caso di mancata ricezione, il produttore deve provvedere a darne comunicazione alla Provincia, inviando la prima copia del formulario via fax, dichiarando che non risulta pervenuta la quarta copia o, in caso di più formulari, inviando una sola dichiarazione riassuntiva.

Solo adottando i provvedimenti sopradetti, il produttore viene esonerato da qualsiasi responsabilità penale e/o amministrativa derivante da illeciti eventualmente commessi da trasportatori, smaltitori o recuperatori.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Se i rifiuti sono pericolosi, i formulari di identificazione sono parte integrante del registro di carico e scarico, gli estremi identificatori del formulario dovranno essere riportati sul registro ed il numero progressivo del registro dovrà essere riportato nel formulario.

Un formulario deve essere emesso per ciascun rifiuto trasportato, quale risulta individuato dal codice identificativo e dalla descrizione. A tal fine, al punto 4 del formulario, alla voce “descrizione”, dovrà essere riportata una descrizione del rifiuto il più possibile accurata, seppur sintetica, tenendo conto che la spiegazione dell’identificativo non è sempre esaustiva.

Le quantità di rifiuti vanno indicate in Kg. oppure in litri. Nel caso i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l’indicazione della quantità può essere espressa indicando il numero delle unità trasportate.

La data di “emissione del formulario” corrisponde a quella relativa all’inizio delle operazioni di raccolta dei rifiuti, mentre la data di “inizio trasporto” è quella di inizio delle operazioni di trasporto verso l’impianto di smaltimento.

La mancata emissione del formulario o la inesatta o incompleta compilazione, comporta sanzioni amministrative e/o penali. La mancata conservazione del formulario (cinque anni) comporta sanzioni amministrative.

2. REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Gli Enti che producono e detengono rifiuti pericolosi e/o che fanno da deposito per strutture limitrofe hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico degli stessi, con fogli numerati e vidimati con le modalità fissate per i registri IVA, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Hanno l'obbligo di tenere un analogo registro anche i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, ovvero di rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (combinato disposto degli artt. 190, comma 1, e 184, comma 3, lett. d) del D.Lgs 152/2006.

Fino all'emanazione del D.M. previsto dal D.Lgs 152/2006 che disciplinerà la materia, il registro di carico e scarico deve essere conforme al D.M. 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.

Le annotazioni da parte dei produttori devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione di rifiuti e devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il registro di carico e scarico deve essere compilato, prima della vidimazione, con i dati relativi al Comando/Ente che gestisce il Deposito Temporaneo Rifiuti.

Per ubicazione dell'esercizio, si deve intendere l'indirizzo dell'infrastruttura dove è ubicato il Deposito Temporaneo; può essere indicato anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima operazione.

Il registro è tenuto presso ogni singola infrastruttura, è integrato dai relativi formulari di identificazione ed è conservato per cinque anni, dalla data dell'ultima registrazione.

Nel caso di Comandi/Enti con più sedi distanti fra loro, ogni sede che sia dotata di deposito temporaneo deve essere dotata di proprio registro di carico e scarico.

La Provincia, su specifica richiesta, può consentire che il registro di carico e scarico relativo ad una particolare sede possa essere detenuto presso altra sede (nel caso di infrastrutture appartenenti allo stesso Comando/Ente, ubicate a breve distanza l'una dall'altra, ecc.).

Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

Per omessa o incompleta tenuta del registro, è prevista una sanzione amministrativa.

3. CATASTO DEI RIFIUTI

Gli Enti che producono rifiuti pericolosi sono tenuti a comunicare annualmente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti, tramite il M.U.D., Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (art. 189 comma 3 del D.Lgs 152/2006).

Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al Servizio Pubblico di Raccolta, sono esentati dalla presentazione del M.U.D.. La comunicazione è effettuata dal gestore del Servizio Pubblico, limitatamente alla quantità conferita.

4. DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

Se non si rispettano determinate condizioni, anche i rifiuti depositati all'interno del sito dove sono stati prodotti possono costituire un "deposito incontrollato", in violazione dell'art. 192 comma 1 lettera m) del D.Lgs 152/2006. Al produttore è consentito di allestire un deposito temporaneo, definito come "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti", purché avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni:

- **i rifiuti depositati** non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- **i rifiuti pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
- **i rifiuti non pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
- **i rifiuti sanitari, infettivi e non**, devono essere conservati negli appositi contenitori sigillati e sterilizzati riportante la simbologia specifica ed avviati allo smaltimento con frequenza settimanale;
- **il deposito temporaneo** deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- **devono essere rispettate** le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

5. AUTORIZZAZIONI

Se lo stoccaggio rispetta le condizioni fissate per il deposito temporaneo, riassunte nel paragrafo precedente, non sussiste l'obbligo di autorizzazione regionale.

Il mancato rispetto di tali condizioni fa ricadere lo stoccaggio nell'ambito delle operazioni di deposito preliminare o di messa in riserva, **assoggettandolo quindi all'obbligo di autorizzazione da parte della Regione o della Provincia delegata.**

6. MODALITÀ DI STOCCAGGIO

In base alla natura delle sostanze in deposito (stato fisico, caratteristiche di pericolosità) e delle modalità adottate per lo stoccaggio (in serbatoi, in fusti, in cisternette, in container scarrabili, ecc.) si può individuare la seguente lista di controllo di requisiti tecnico-impiantistici e gestionali, da tenere a base per ogni singolo caso, per garantire una corretta gestione dei rifiuti prodotti nel rispetto delle norme vigenti non solo per i rifiuti stessi ma anche per la prevenzione dell'inquinamento in generale e la tutela della sicurezza e salute degli addetti:

- il deposito deve essere ubicato in luogo custodito o chiuso a chiave e coperto, destinato esclusivamente allo scopo;

- le aree su cui è ubicato il deposito devono essere opportunamente contrassegnate, al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti. Dovranno, inoltre, essere apposte tabelle che riportino procedure e norme di comportamento del personale addetto;
- le aree interessate alla movimentazione e allo stoccaggio devono essere impermeabilizzate, in modo tale da prevenire l'inquinamento del suolo e facilitare la raccolta di eventuali versamenti;
- i cumuli di rifiuti alla rinfusa devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, qualora siano allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di tenuta in relazione alle specifiche caratteristiche di pericolosità;
- la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale reso edotto del rischio e munito, quando occorra, di idonei mezzi di protezione atti ad evitare il contatto diretto, l'inalazione e ogni eventuale rischio residuo;
- i serbatoi ed i recipienti in genere devono essere dotati di bacino di contenimento. La capacità del bacino di contenimento deve essere pari all'intero volume del serbatoio o contenitore. Qualora in uno stesso bacino di contenimento siano posizionati più serbatoi, la capacità del bacino deve essere uguale ad un terzo di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del serbatoio più grande; ovviamente nello stesso bacino potranno essere posizionati solo rifiuti compatibili tra loro.
- il deposito deve essere munito di estintore, posto all'esterno del deposito stesso e ben segnalato.

Per il locale di stoccaggio è prevista la seguente "cartellonistica" che riporti:

- simboli attestanti la presenza di sostanze tossiche, nocive, infiammabili, sanitarie;
- eventuali consigli di prudenza;
- un protocollo standard per la corretta procedura da adottare in caso di versamento accidentale o di contaminazione personale;
- deposito rifiuti speciali e pericolosi;
- divieto di accesso al personale non autorizzato;
- vietato fumare;
- eventuali altri simboli di pericolo, di divieto o di prescrizione.

7. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

I rifiuti speciali, alla cui composizione partecipano sostanze o preparati pericolosi, devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidità e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- essere confezionati e chiusi in modo da impedire fuoriuscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza ;
- essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare con questo combinazioni nocive e pericolose;
- possedere solidità e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di manipolazione;
- se muniti di sistema di chiusura che può essere riapplicato, devono essere costruiti in modo che l'imballaggio possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.

I rifiuti devono riportare sull'imballaggio le seguenti indicazioni:

- nome del rifiuto;
- codice C.E.R.

I rifiuti speciali pericolosi devono riportare oltre alle precedenti indicazioni anche la classe di pericolosità (Hn).

Per ragioni di sicurezza è necessario che i contenitori riportino, inoltre, le seguenti etichette con simboli che indichino il tipo di pericolo correlato con il rifiuto:

- esplosivo: bomba che esplode (E);
- comburente: fiamma sopra un cerchio (O);
- facilmente infiammabile: fiamma (F);
- tossico: teschio su tibie incrociate (T);
- corrosivo: raffigurazione dell'azione di un acido (C);
- nocivo: croce di Sant'Andrea (Xn);
- irritante: croce di Sant'Andrea (Xi);
- altamente infiammabile: fiamma (F);
- altamente tossico: teschio su tibie incrociate (T).

Quando sono attribuibili più simboli di pericolo:

- l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi X e C;
- l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo X;
- l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O.

I simboli conformi a quelli stabiliti dalle normative devono essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.

Il nome del rifiuto ed il relativo Codice C.E.R., siano essi sull'imballaggio o sull'etichetta, devono essere stampati a carattere leggibile, indelebili, ben visibili e essere inalterabili nel tempo.

8. SICUREZZA ED IGIENE

I rifiuti pericolosi diversi non possono essere miscelati tra loro, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti pericolosi. Il personale addetto ad occuparsi delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti pericolosi è tenuto a rispettare le norme tecniche di base che si applicano alle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nei laboratori e/o officine in cui sono generati.

Pertanto, prima di procedere alla manipolazione di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso, è necessario:

- identificare la natura del rifiuto;
- informarsi sui pericoli connessi alla sua manipolazione e stoccaggio, consultando le Schede di Sicurezza delle sostanze che hanno dato origine al rifiuto, le Frasi di Rischio ed i Consigli di prudenza;
- indossare il camice ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale idonei;
- riservare la manipolazione dei rifiuti e l'accesso ai locali predisposti al loro accumulo temporaneo ai soli addetti (i quali devono avere l'idoneità, capacità ed attitudini particolari per svolgere l'incarico ed inoltre devono essere correttamente informati sui rischi connessi);
- individuare correttamente il recipiente atto a contenere il rifiuto (sia in termini di materiale, che di chiusura e capacità);
- etichettare correttamente il recipiente contenente il rifiuto;
- ridurre al minimo il tempo di stazionamento del rifiuto nell'ambiente di lavoro;
- non miscelare nei contenitori sostanze incompatibili o che reagiscono tra di loro con sviluppo di gas e vapori, potenzialmente tossici od esplosivi;
- provvedere a portare il rifiuto nell'area/locale predisposto per il deposito temporaneo, avendo cura di osservare le stesse precauzioni relative all'immagazzinamento dei prodotti chimici da cui i rifiuti sono generati.


Il locale scelto per il deposito temporaneo deve essere arieggiato ed avere bacini di contenimento, coperture, sistemi di allarme e prevenzione incendi.

Nel caso di raccolta rifiuti in cisterne, quest'ultime devono essere dotate di:

- dispositivi a perfetta tenuta;
- bacino di contenimento, ispezionabile, di capacità per lo meno uguale al volume della cisterna stessa ed essere rivestito di materiale impermeabile;
- sistema di controllo del livello della cisterna collegato ad allarme luminoso e acustico non eludibile;
- dispositivo che non consenta l'immissione di ulteriori reflui nella cisterna, una volta raggiunto il livello di riempimento massimo consentito.


Le sostanze infiammabili vanno conservate e maneggiate in modo che non si verifichino le condizioni che possono dare origine alla combustione: presenza di fiamme, scintille elettriche, contatto con superfici calde. Particolare cautela occorre con le sostanze dotate di facile accensione spontanea.

Deposito temporaneo rifiuti non pericolosi



policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani o policlorodibenzofenoli > 2,5 ppm; policlorobifenili o trifenili > 25 ppm.

Deposito temporaneo rifiuti pericolosi



policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani o policlorodibenzofenoli > 2,5 ppm; policlorobifenili o trifenili > 25 ppm.

ALLEGATO “C”

CODIFICAZIONE

CATEGORIE DI RIFIUTI

- Q1** Residui di produzione o di consumo non specificati con i codici successivi
- Q2** Prodotti fuori norma
- Q3** Prodotti scaduti
- Q4** Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito all'incidente in esame
- Q5** Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
- Q6** Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
- Q7** Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverimento esauriti, ecc.)
- Q8** Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
- Q9** Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
- Q10** Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
- Q11** Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
- Q12** Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
- Q13** Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
- Q14** Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15** Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
- Q16** Qualunque sostanza, materia o prodotta che non rientri nelle categorie sopra elencate

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

- D1** Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
- D2** Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3** Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4** Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5** Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6** Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7** Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8** Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

- D9** Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10** Incenerimento a terra
- D11** Incenerimento in mare
- D12** Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14** Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

OPERAZIONI DI RECUPERO

- R1** Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2** Rigenerazione/recupero di solventi
- R3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4** Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6** Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7** Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8** Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9** Rigenerazione o altro riuso degli oli
- R10** Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11** Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
- R14** Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

- H1** "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
- H2** "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
- H3-A** "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose

- H3-B** "Inflammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C
- H4** "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o con le mucose, può provocare una reazione infiammatoria
- H5** "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
- H6** "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
- H7** "Cancerogena": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza
- H8** "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
- H9** "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
- H10** "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
- H11** "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
- H12** Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
- H13** Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
- H14** "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente

L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.

Le caratteristiche di pericolo di un rifiuto dipendono dalle caratteristiche di pericolosità della sostanza o preparato che lo ha prodotto.

Per poter attribuire al rifiuto la classe di pericolosità appropriata, si deve fare riferimento alla Scheda di Sicurezza o alle Frasi di Rischio della sostanza, o preparato, che è all'origine del rifiuto stesso.

ALLEGATO “D”

PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 152/2006

L'inosservanza delle disposizioni relative alla tutela ambientale comporta l'irrogazione di sanzioni penali e/o disciplinari.

In particolare, il D. Lgs. 152/06, all'art. 254, conferma la validità delle sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

Nell'ambito del medesimo D.Lgs., inoltre, vengono individuate sanzioni in relazione alle specifiche infrazioni.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, talune sanzioni previste dalla vigente normativa.

- **Abbandono di rifiuti:**

- sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 a 620,00 €
- se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 155,00 €

- **Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione:**

- arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 €, in caso di rifiuti non pericolosi;
- arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 € in caso di rifiuti pericolosi. Pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni per iscrizioni/comunicazioni.

- **Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata:**

- arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 €
- arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200,00 a 52.000,00 € se la discarica è utilizzata anche solo in parte, per rifiuti pericolosi;

Alla sentenza di condanna o a quella ex art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino.

Pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni per iscrizioni/comunicazioni.

- **Miscelazione non consentita di rifiuti:**

- arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 €

- **Mancata partecipazione ai consorzi di cui agli artt. 233, 234, 235 e 236:**

- sanzione amministrativa da 8.000,00 a 45.000,00 € (fatti salvi i contributi pregressi). Sanzione ridotta della metà se l'adesione interviene entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di partecipazione.

- **Mancato invio del MUD o invio incompleto o inesatto:**

- sanzione amministrativa da 2.600,00 a 15.500,00 €
- sanzione amministrativa da 26,00 a 160,00 € se l'invio interviene entro il 60° giorno dalla scadenza.

- **Mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico:**

- sanzione amministrativa da 2.600,00 a 15.500,00 € se il registro è relativo ai rifiuti non pericolosi;
- sanzione amministrativa da 15.500,00 a 93.000,00 € nonché la sanzione accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile della violazione e dalla carica di amministratore se il registro è relativo ai rifiuti pericolosi.

- **Se le indicazioni contenute nel MUD o nel registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati in essi riportati, nei formulari e nelle altre scritture contabili consentono di ricostruire le informazioni dovute:**
 - sanzione amministrativa da 260,00 a 1.550,00 €
- **Non utilizzo del formulario nel trasporto o questo riporti dati incompleti o inesatti:**
 - sanzione amministrativa da 1.600,00 a 9.300,00 €
 - reclusione fino a 2 anni in caso di trasporto di rifiuti pericolosi (art. 483 c.p.).
- **Certificato di analisi con false indicazioni della natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o falso certificato durante il trasporto:**
 - reclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.).

ALLEGATO “E”

LA GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO

1. QUADRO NORMATIVO

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recentemente modificato dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149. Il Decreto si applica ai veicoli a fine vita, che costituiscono rifiuto ai sensi D.Lgs. 152/2006, appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE.

In particolare, sono soggette alle disposizioni del Decreto le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto, un veicolo è da considerare fuori uso quando ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, o quando il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

2. NORME TECNICHE RELATIVE AI CENTRI DI RACCOLTA

Di particolare interesse per la gestione dei veicoli fuori uso dell'A.D. sono le norme tecniche relative ai requisiti dei centri di raccolta, riportate nell'Allegato I al Decreto.

Si segnala che tali norme dettano misure da ritenere **indispensabili** dal punto di vista tecnico - ai fini della tutela ambientale - anche nel caso di centri di raccolta/stoccaggio di veicoli che, per qualsiasi motivo, non siano soggetti al Decreto.

Ai veicoli fuori uso non disciplinati dal Decreto Legislativo 209/2003, si applica l'articolo 231 del D.Lgs. 152/2006, che prevede norme tecniche, da emanare con successivo D.M. Ambiente, sostanzialmente analoghe a quelle riportate nel sopraccitato Allegato I al Decreto.

Il centro di raccolta non deve ricadere:

- in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;
- in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Decreto;
- in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
- in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
- nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato Decreto.

Il centro di raccolta non deve essere ubicato in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.

Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

- distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
- presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.

Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

- le aree industriali dismesse;
- le aree per servizi e impianti tecnologici;
- le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.

Il centro di raccolta deve essere dotato di:

- area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
- adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.

Il centro di raccolta deve essere strutturato in modo da garantire:

- l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
- lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
- lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.

Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta deve esser dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili, opportunamente manutenzionata nel tempo.

ALLEGATO “F”

LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

La protezione dalle radiazioni ionizzanti è regolamentata in Italia dal D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni, che hanno recepito le più recenti direttive europee del settore. L'art. 162 del predetto Decreto detta particolari disposizioni per il Ministero della Difesa, prevedendo l'adozione di un Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'A.D., emanato con DPCM 24 giugno 2005, n. 183.

Per radiazioni ionizzanti si intende trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di $3 \cdot 10^{15}$ Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente.

È una sorgente di radiazioni ionizzanti un apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o una materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni.

Le disposizioni del D. Lgs. 230/95 si applicano:

- a. alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari;
- b. a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè:
 - alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;
 - al funzionamento di macchine radiogene;
 - alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV del Decreto;
- c. alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis del Decreto;
- d. agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X del decreto;

Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente Decreto sono definite nell'allegato I dello stesso e sono aggiornate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione Europea, con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Ambiente e della Sanità, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per la Funzione Pubblica, sentita l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza nel Lavoro (ISPESL), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi Decreti sono altresì individuate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione Europea, specifiche modalità di applicazione per attività e situazioni particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.

I datori di lavoro esercenti le attività comportanti esposizione alle radiazioni ionizzanti devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori per mezzo di esperti qualificati, nonché la sorveglianza medica per mezzo di medici autorizzati.

Il DPCM 24 giugno 2005, n. 183 (Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa), all'art. 4, conferisce al CISAM le competenze in materia di radioattività ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale.

Sono in via di emanazione, sotto forma di Decreto del Ministro della Difesa, le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

ALLEGATO “G”

LA GESTIONE DEGLI OLI USATI

1. GENERALITÀ E QUADRO NORMATIVO

Il D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) classifica gli oli usati e le emulsioni nella categoria dei rifiuti pericolosi, al capitolo 13 del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

L'art. 177 dello stesso Testo Unico fa salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del Decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti, quale quella degli oli usati.

Il principale riferimento normativo specifico è il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

L'articolo 1 del D.Lgs. 95/92 fornisce la seguente definizione di olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.

2. NORME DI GESTIONE

L'articolo 6 del D.Lgs. 95/92 prevede specifici obblighi per i detentori di oli usati. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:

- stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
- non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;
- cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;
- rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

È data facoltà ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Chiunque produce, ottiene, detiene, raccoglie o elimina oli usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui deve tenere un apposito registro nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati.

Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni interessate per tre anni dalla data della operazione. Copia del registro deve essere trasmessa, a richiesta, al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Di particolare importanza per l'A.D. è il comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 95/92, che prevede per le Amministrazioni Militari dello Stato la facoltà di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di loro proprietà. Le predette Amministrazioni sono, tuttavia, tenute all'osservanza delle disposizioni del Decreto, a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

Qualora la raccolta e l'eliminazione degli oli siano effettuati in proprio da Enti dall'A.D., è necessario assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392, "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati".

ALLEGATO “H”

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.
2. D.M. 25/05/1989 “Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani”.
3. D.M. 1 aprile 1998 n. 145 “Manuale recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18 comma 2, lettera e) e comma 4 del D. Lgs. N. 22/97”.
4. D.M. 1 aprile 1998 n. 148 “Manuale recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18 comma 2, lettera m), 4 18 comma 4, del D. Lgs. N. 22/97”.
5. Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98. Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.
6. Legge 25 gennaio 1994 n. 70 “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di eco-gestione e di audit ambientale”.
7. Circolare n. 3392 del 11/04/1996 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995 – Modello Unico di dichiarazione ambientale prevista dall’art. 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70 – Indicazioni per la corretta compilazione”.
8. D. Lgs. Governo n. 52 del 03/02/1997 “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”.
9. D. Lgs. Governo n. 65 del 14/03/2003 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”.
10. D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
11. D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.
12. D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”.
13. Decreto Presidente Repubblica n° 254 del 15/07/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
14. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2005, n. 183 ”Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della Difesa”.